

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria; la nomina del Presidente del Collegio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ha luogo da parte del Collegio stesso nella seduta d'insediamento. Possono essere nominati revisori anche soggetti non soci purchè a titolo gratuito.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In occasione della prima nomina il loro mandato scadrà insieme a quello dei Consiglieri.

3. I Revisori dei Conti controllano la gestione amministrativa dell'associazione e la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprimono un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo.

4. Essi potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; partecipano alle sedute dell'Assemblea dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; possono partecipare, quando invitati, alle altre sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.